

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO CITTADINO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI

ARTICOLO 1 (Scopi)

Le politiche giovanili svolgono un ruolo fondamentale nel raccogliere le numerose sfide ed opportunità socio-economiche, demografiche, culturali, ambientali e tecnologiche cui il Comune di Napoli ed i suoi cittadini devono far fronte. La promozione dell'integrazione sociale e professionale dei giovani è, insieme alla promozione della realizzazione personale, della coesione sociale e della cittadinanza attiva, una delle componenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi e della strategia per la crescita e l'occupazione.

ARTICOLO 2 (Registro)

1. Presso il Comune di Napoli è istituito il "Registro Cittadino delle Associazioni Giovanili" (di seguito "Registro").
2. Nel Registro sono iscritte le Associazioni Giovanili Cittadine che si caratterizzano per la presenza del 66% di soci di età non superiore a 35 anni.
3. Il Registro, che si allinea agli indirizzi delle politiche giovanili nazionali e comunitarie ed agli ambiti di azioni riportati nella Risoluzione del Consiglio Europeo del 27 novembre 2009 in materia di gioventù (2009/C 311/01), si articola in due sezioni:
 - Associazioni Giovanili Cittadine;
 - Associazioni Giovanili Cittadine per lo sport, la salute e benessere, la sostenibilità ambientale.
4. Nella Sezione "Associazioni Giovanili Cittadine" saranno iscritte tutte le associazioni che ne faranno richiesta ed i cui requisiti soddisfano il presente regolamento.
5. Nella Sezione "Associazioni Giovanili cittadine per lo sport, la salute ed il benessere, la sostenibilità ambientale" saranno iscritte quelle associazioni che ne faranno richiesta, le cui attività si svolgono in particolare nell'ambito della

promozione dello sport giovanile e delle discipline della salute e armonizzazione psicofisica, della prevenzione e della sostenibilità ambientale.


ARTICOLO 3 (Requisiti per l'iscrizione)

Per l'iscrizione nel Registro, in una delle due sezioni, le Associazioni Giovanili Cittadine devono possedere i seguenti requisiti:

- essere senza scopo di lucro;
- essere costituite alla data della richiesta di iscrizione al Registro;
- avere uno statuto corrispondente ai requisiti indicati all'Articolo 3;
- essere composta per almeno il 66% da cittadini di età non superiore a 35 anni;
- i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione Italiana ed alle Leggi vigenti;
- avere sede legale sul territorio cittadino ovvero, avere sede operativa sul territorio cittadino qualora le stesse svolgono la propria attività in ambito Regionale e/o Nazionale e risultino già iscritte nei relativi Albi;
- avere tra i propri scopi statutari od in caso diverso, formalizzare la dichiarazione dello scopo, approvata da tutti i soci all'unanimità, della promozione della legalità e della cittadinanza attiva e/o il contrasto alla criminalità organizzata ed ai comportamenti illegali in genere;
- dichiararsi organismo autonomo ed indipendente e di promuovere le pari opportunità dentro la propria compagine e nelle attività associative.
- ogni Associazione dovrà dichiarare in modo dettagliato eventuali forme di contribuzione pubbliche percepite, evidenziando che il Comune di Napoli darà priorità nell'erogazione di contributi a quelle Associazioni che non percepiscono altre forme di finanziamento pubblico.

ARTICOLO 4 (Requisiti dello statuto delle Associazioni)

1. Lo statuto dell'Associazione che richiede l'iscrizione nel Registro deve espressamente prevedere:
 - la denominazione dell'organizzazione;
 - la natura dell'organizzazione;
 - l'oggetto e le finalità;
 - la sede legale;
 - l'assenza di fini di lucro;



- il divieto del riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;
- un assetto organizzativo interno ispirato ai principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- la durata delle cariche associative;
- i compiti dell'assemblea dei soci, del presidente e dell'eventuale organo direttivo;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;
- le modalità di scioglimento dell'associazione e le modalità di destinazione di fondi.

ARTICOLO 5 (Modalità di iscrizione)

1. L'iscrizione al Registro avviene mediante presentazione di una istanza indirizzata al Comune di Napoli, in busta chiusa contenente copia delle documentazioni atte a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Tale istanza va consegnata a mano presso la sede del Servizio Giovani ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Napoli – Servizio Giovani – via Cervantes 55, is. 16 – 80133 – Napoli, ovvero a mezzo e mail.
2. L'iscrizione nel Registro avviene in seguito all'istruttoria a cura del Servizio Giovani, volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 2 e 3.
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego motivato di iscrizione interviene entro i novanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli interessati, salvo siano necessari chiarimenti od integrazioni di documentazione: in tal caso, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti vengono forniti o la documentazione integrata.
4. L'elenco delle Associazioni ammesse al Registro, formalizzato dal Dirigente del Servizio Giovani, è pubblicato sul sito del Comune di Napoli.

ARTICOLO 6 (Termine di validità delle iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione al Registro ha la validità di tre anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta.
2. Durante tutto il periodo di iscrizione l'Associazione è tenuta a presentare la

- relazione annuale sulle attività svolte, nonché copia del Bilancio annuale, qualora l'associazione stessa abbia ricevuto un contributo economico o di qualsivoglia altra natura dal Comune di Napoli o da altro ente pubblico.
3. L'Associazione deve comunicare, a pena della decadenza dall'iscrizione stessa, entro 60 gg., eventuali modifiche apportate allo statuto.
 4. Alla scadenza dei tre anni, l'Associazione può presentare entro 90 gg. la richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro.

ARTICOLO 7 (Cancellazione dal Registro)

1. La cancellazione di una Associazione dal Registro è disposta nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia della Associazione;
 - b) mancata richiesta di rinnovo alla scadenza del triennio;
 - c) venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - d) irregolarità nella gestione dei fondi;
 - e) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o altri gravi motivi.
2. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere d) ed e) l'Associazione non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 8 (Controllo sui requisiti)

Il Servizio Giovani, potrà effettuare controlli periodici sulle associazioni registrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al Registro. A tal fine esso potrà avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni, con istituzioni, enti pubblici e privati in base ad apposite convenzioni con esse stipulate.

ARTICOLO 9 (Effetti dell'iscrizione nel Registro)

Le Associazioni iscritte al Registro Cittadino delle Associazioni Giovanili del Comune di Napoli potranno partecipare ad iniziative dell'Amministrazione per l'attuazione delle politiche giovanili in programma. Inoltre, saranno beneficiarie di iscrizione a reti, registri, partenariati nazionali ed internazionali per attivare le partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico e ad ogni altra forma di sostegno dell'Amministrazione.



ARTICOLO 10
(Comunicazione)

Tutte le comunicazioni, per quanto possibile, tra Amministrazione ed iscritti, potranno avvenire in forma digitale, anche attraverso la realizzazione di un sito dedicato al Registro.

Jalkeo

SAL N.